



COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

COPIA

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI
EX ART. 3 COMMI 27/33 LEGGE FINANZIARIA 2008

Nr. Progr. 17

Data 07/04/2014

Seduta Nr. 4

Cod. Ente : 049004

L'anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di aprile, alle ore 18,30 Solita sala delle Adunanze, regolarmente convocato nei modi di legge, si è riunito in sessione ordinaria il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

	presenti	assenti
BARBETTI RUGGERO	X	
GELSI ANDREA	X	
CARDELLI LEONARDO	X	
DELLA LUCIA CLAUDIO	X	
PUCCINI GABRIELE	X	
MONTAGNA WALTER	X	
CRISPU GABRIELLA	X	
ROTELLINI GABRIELE	X	
LUZZETTI STEFANO		X
MOROSI MARIO ANGELO	X	
DEIANA BARBARA		X
PAOLINI GIANLUIGI	X	
DI VITA ALESSANDRO		X
MARTORELLA FAUSTO	X	
GERI LUCIANO	X	
BALDETTI STEFANO	X	
MARTORELLA GIOVAN BATTISTA		X
Totale:	13	4

Sono presenti gli assessori esterni:
RIDI CARLO ALBERTO, TALLINUCCI LIDO

Partecipa alla riunione il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Dott.ssa ROSSI ANTONELLA.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MONTAGNA WALTER assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta.

Illustra il punto all'ordine del giorno il Segretario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO :

- che la legge n. 244 del 24/12/2007 (Finanziaria 2008), con lo scopo di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, ha dettato nuove disposizioni riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 165/2001;
 - che in particolare, l'art. 3, comma 27 così modificato dall'art. 18, comma 4-
octies legge n. 2/2009 e dall'art. 7, comma 1, legge n. 69/2009, dispone che le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006 n. 163 e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza;
- che il successivo comma 28 dispone che l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo elettivo con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27;
- che il successivo comma 29 così modificato dall'art. 71, comma 1, legge n. 69/2009 sancisce che entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto delle procedure a evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27;
- che ai sensi del comma 569 dell'art. 1 della Legge 27 Dicembre 2013 n. 147 entro il 30 Aprile 2014, le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27 dell'art. 3 della L. 244/007; decorso tale termine la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessata in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437 – ter, secondo comma, del codice civile;

CONSIDERATO che risulta necessario mantenere la partecipazione alle su indicate Società secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 27 e 28 della L. n. 224/2007;

VISTO, altresì, l'art. 19 del D.L. n. 78 del 01/07/2009, che ha integrato il citato art. 3 comma 28 della L. n. 244/2007, prescrivendo che la deliberazione di cui allo stesso comma "è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti";

RITENUTO che la normativa vigente obblighi ad un'analisi sulla composizione societaria da svolgersi in tempi brevi visto la volontà del legislatore che per le società non conformi potrebbe comportare la liquidazione delle stesse;

CONSIDERATO che occorre valutare i presupposti per il mantenimento della partecipazione da parte del Comune, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 27 della L. n. 244/07;

RAVVISATO che alla luce del D.L. n. 78 convertito con legge 122 del 30 Luglio 2010 occorre procedere ad un'analisi sulla tipologia delle quote societarie in logica territoriale rapportata alla classe demografica degli Enti locali ad esse partecipanti;

RICHIAMATA la delibera di C.C. n° 35 del 13.05.2013 avente ad oggetto: "ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27/33 Legge Finanziaria 2008" e ritenuto di doverla rettificare in quanto per alcune società sono state indicate diciture e percentuali di partecipazione errate;

RICHIAMATA, altresì, la delibera di C.C. n. 41 del 26/09/2013, legalmente esecutiva, avente ad oggetto: "Modifica delibera di c.c. n. 35 del 13/05/2013 – ricognizione delle Società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3 commi 27/33 Legge Finanziaria 2008";

PRESO ATTO del decreto n. 5 del 03/05/2013 del Commissario liquidatore Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano, De Castelli Graziella acclarato dagli Uffici Comunali in data 15/05/2013 al n. di prot. 7520, che allegato al presente deliberato ne forma parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO, pertanto:

- che il Comune detiene una serie di partecipazioni, anche di minoranza, in diverse società che possono essere così classificate in relazione alla partecipazione al capitale sociale come definito ai sensi dell'art. 2359 del Cod. civ.:
- Società:
 1. Caput Liberum S.r.l. – P.I.: 01425010491;
 2. Elbana Servizi Ambientali S.p.A. – P.I.: 01280440494;
 3. Elbafly Società Cooperativa – P.I.: 01486980491 (**in liquidazione – giusto verbale di assemblea straordinaria del 21.12.2012 rep. N° 134807-fascicolo n° 18889 atto not. M. Bartolini – depositato agli atti presso gli uffici comunali**);
 4. Banca dell'Elba Società Cooperativa – P.I.: 01221550492;
 5. Società Cooperativa San Giacomo – P.I.: 01343110498;
 6. Casalp S.p.A. – P.I.: 01461610493;
 7. RetiAmbiente spa - C.F. 02031380500
 8. Ala Toscana spa – C.F. 01817930488
 9. Fidi Toscana spa – C.F./P.I.01062640485

TENUTO CONTO:

- Che tra le società sopra elencate rientrano quelle costituite per l'esercizio delle funzioni dei servizi istituzionali le cui attività possono essere ricondotte alla produzione di beni e servizi strumentali e di servizi di interesse generale;
- Che pertanto il quadro delle società partecipate dal Comune si compone come segue:

A) **Partecipazione diretta**

Società: Caput Liberum S.r.l.;

Partecipazione in %: 100;

Ambito di attività: Attività di servizi vari in ambito territoriale comunale;

Società: Elbana Servizi Ambientali S.p.A.;

Partecipazione in %: 7,95;

Ambito di attività: Attività legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi derivanti;

Società: Elbafly Società Cooperativa **(in liquidazione – giusto verbale di assemblea straordinaria del 21.12.2012 rep. N° 134807-fascicolo n° 18889 atto not. M. Bartolini – depositato agli atti presso gli uffici comunali);**

Partecipazione in %: 5,154

Ambito di attività: Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato servizi nell'ambito dei trasporti. La cooperativa ha per oggetto la gestione diretta di adeguate linee di collegamento che consentono di superare i limiti conseguenti all'insularità del territorio, prestazioni ed intermediazioni di servizi ed attività inerenti e collegate al trasporto. Il Comune partecipa al fine di promuovere lo sviluppo turistico del territorio.

Società: Banca dell'Elba Società Cooperativa;

Partecipazione in %: 1,60;

Ambito di attività: Attività finanziarie e Assicurative in ambito bancario;

Società: Società Cooperativa San Giacomo;

Partecipazione in %: 1,14;

Ambito di attività: attività di servizi vari in ambito territoriale del Comune di Porto Azzurro.

Società: Casalp S.p.A.;

Partecipazione in %: 0,42;

Ambito di attività: Attività immobiliare di gestione immobili di proprietà del Comune di Capoliveri relative ad alloggi di residenza popolare, gestione affitti;

Società: Ala Toscana spa

Partecipazione in %: 0,056

Ambito di attività: Gestione infrastrutture aeroportuali a Marina di Campo;

Società: Fidi Toscana spa

Partecipazione in %: 0,0006;

Ambito di Attività. Concessione di garanzie piccole e medie imprese

Società: RetiAmbiente spa;

Partecipazione in %: 0,49

CONSIDERATO che risulta necessario mantenere la partecipazione alle su indicate Società secondo quanto previsto dall'art. 3, commi 27 e 28 della L. n. 224/2007 in quanto sussistono i presupposti per il legittimo mantenimento delle suddette partecipazioni societarie;

DATO ATTO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali e di concessioni di servizi pubblici, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera e) del D.Lgs 267/00;

VISTI:

- il vigente statuto comune
- il D.lgs n. 267/2000;
- gli statuti delle società partecipate direttamente e indirettamente da questo Ente;

ESAMINATI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/00;

CON n.10 voti favorevoli e n. 3 astenuti(Geri, Baldetti e Martorella F.) espressi nella forma di legge;

DELIBERA

Di autorizzare ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007, dell'art. 14 comma 32 D.L. 78/2010 convertito con legge 122 del 30 Luglio 2010 il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Capoliveri nelle società sotto indicate:

Società: Caput Liberum S.r.l.;

Partecipazione in %: 100;

Ambito di attività: Attività di servizi vari in ambito territoriale comunale;

Società: Elbana Servizi Ambientali S.p.A.;

Partecipazione in %: 7,95;

Ambito di attività: Attività legate allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi derivanti;

Società: Elbafly Società Cooperativa **(in liquidazione – giusto verbale di assemblea straordinaria del 21.12.2012 rep. N° 134807-fascicolo n° 18889 atto not. M. Bartolini – depositato agli atti presso gli uffici comunali);**

Partecipazione in %: 5,154

Ambito di attività: Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire è quello di ottenere migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato servizi nell'ambito dei trasporti. La cooperativa ha per oggetto la gestione diretta di adeguate linee di collegamento che consentono di superare i limiti conseguenti all'insularità del territorio, prestazioni ed intermediazioni di servizi ed attività inerenti e collegate al trasporto. Il Comune partecipa al fine di promuovere lo sviluppo turistico del territorio.

Società: Banca dell'Elba Società Cooperativa;
Partecipazione in %: 1,60;
Ambito di attività: Attività finanziarie e Assicurative in ambito bancario;

Società: Società Cooperativa San Giacomo;
Partecipazione in %: 1,14;
Ambito di attività: attività di servizi vari in ambito territoriale del Comune di Porto Azzurro.

Società: Casalp S.p.A.;
Partecipazione in %: 0,42;
Ambito di attività: Attività immobiliare di gestione immobili di proprietà del Comune di Capoliveri relative ad alloggi di residenza popolare, gestione affitti;

Società: Ala Toscana spa
Partecipazione in %: 0,056
Ambito di attività: Gestione infrastrutture aeroportuali a Marina di Campo;

Società: Fidi Toscana spa

Partecipazione in %: 0,0006;
Ambito di Attività. Concessione di garanzie piccole e medie imprese

Società: RetiAmbiente spa;
Partecipazione in %: 0,49

Di prendere atto che l' Elbafly Società Cooperativa è in liquidazione – giusto verbale di assemblea straordinaria del 21.12.2012 rep. N° 134807-fascicolo n° 18889 atto not. M. Bartolini – depositato agli atti presso gli uffici comunali e che il processo di liquidazione del GAL Leader Il Scarl si è concluso con la chiusura della stessa;

Di prendere atto del decreto n° 5 del 03.05.2013 redatto dal commissario liquidatore dell'Unione dei Comuni dell' Arcipelago Toscano, acclarato dagli uffici comunali in data 15.05.2013 al n° di prot. 7520 che allegato al presente atto ne forma parte integrante a sostanziale.

Di inviare il presente atto all'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente e alla Sezione competente della Corte dei Conti per gli adempimenti di propria competenza.

Di trasmettere il presente atto ai rappresentanti legali delle società partecipate, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di propria competenza, secondo i principi del diritto societario contenuti nel codice civile.

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n.10 voti favorevoli e n. 3 astenuti(Geri, Baldetti e Martorella F.) espressi nella forma di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL;

COMUNE DI CAPOLIVERI

PROVINCIA DI LIVORNO

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 17 Del 07/04/2014

OGGETTO

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E CONSEGUENTI ADEMPIMENTI EX ART. 3 COMMI 27/33 LEGGE FINANZIARIA 2008

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL D.Lgs. 18.08.2000 N. 267 (T.U.E.L.)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 07/04/2014 IL FUNZIONARIO F.TO ROSSI ANTONELLA
IL RESPONSABILE DI RAGONERIA	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE
	Data 07/05/2014 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO PUCCINI MASSIMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 17 DEL 07/04/2014

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to MONTAGNA WALTER

Il Segretario Comunale

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il **09/05/2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art. 124 comma 1° D.L.G.S. n° 267/2000)

Dalla residenza comunale, addì 09/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

Data 12/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA ROSSI ANTONELLA



CITTA' DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Comune capofila per la liquidazione della disciolta

Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE



Prot. n. 13468

COPIA

Portoferraio, 3 maggio 2013

DECRETO n. 5/2013

Oggetto: Partecipazioni azionarie della disciolta Comunità Montana dell'Arcipelago Toscano, poi confluita nell'estinta Unione di Comuni dell'Elba - Ripartizione quote a carico dei comuni.

Premesso

- Che con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Toscana n.109 del 14 maggio 2012 è stata, tra l'altro, dichiarata l'estinzione dell'Unione di Comuni dell'Arcipelago Toscano a far data dal 20 maggio 2012.
- Con tale atto sono stati individuati, ai sensi e per gli effetti dell'art.75, comma 8 della legge regionale n.68/2011 i comuni tenuti alla gestione dei rapporti e alla conclusione dei procedimenti in corso, fermo restando gli effetti successori che si sono prodotti ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo medesimo.
- L'art. 4 della legge regionale n.73/2012, stabilisce che, fermo restando i provvedimenti che, all'entrata in vigore della legge medesima, risultano adottati ai sensi dell'art.74 della legge 68/2011, e gli effetti da essi prodotti, per i rapporti e i procedimenti non risultanti dal piano di successione e subentro e dal decreto del Presidente della Giunta Regionale n.109/2012, o ad essi riconducibili, la successione opera direttamente ai sensi dell'art.75 della legge regionale 68/2011 citata, con esatta quantificazione dei debiti e dei crediti soggetta a verifica sulla base dei titoli che li avevano determinati.

Considerato che:

- Con deliberazione della Giunta Regionale n.319 del 23 aprile 2012 si procede alla presa d'atto del piano di successione e subentro predisposto dal Commissario Straordinario dell'Unione di comuni dell'Arcipelago toscano a norma dell'art.74 della legge regionale n.68/2012.
- l'art.75, comma 8bis della legge 68/2011 stabilisce che la gestione dei rapporti da parte dei comuni individuati è effettuata sulla base del piano di successione e subentro, e che, in particolare la medesima, comporta in sintesi:
 - o L'accertamento di ogni debito e credito costituente la massa attiva e passiva e la relativa ripartizione pro-quota tra i comuni coinvolti nel rapporto cui il debito o il credito afferiscono secondo i contenuti della legge ovvero, nei casi in cui sia necessario applicare le regole della solidarietà attiva e passiva, l'individuazione della quota spettante a ciascun comune coinvolto nel rapporto, in proporzione alla popolazione residente quale risultante dal rendiconto di gestione approvato dai Comuni nell'anno precedente a quello in corso.
 - o La ripartizione delle somme che devono essere versate alla Cassa Depositi e prestiti per i mutui nei quali i comuni sono succeduti, la ripartizione delle somme che devono essere versate al tesoriere dell'ente estinto, nonché delle risorse che i comuni succeduti sono tenuti a restituire agli enti

finanziatori che hanno concesso contributi per opere da realizzare, per le quali non risultano adottati atti di aggiudicazione definitiva.

- o La comunicazione preventiva degli schemi degli atti da assumere ai sensi delle lettere a) e b) a tutti i comuni della disciolta unione, i quali, entro il termine assegnato, possono presentare osservazioni circa la ripartizione tra i comuni stessi dei crediti e dei debiti nonché in ordine alla loro eventuale estinzione stabilendo che gli atti sono adottati valutate le osservazioni;
- o La gestione dei procedimenti amministrativi relativi ad opere pubbliche e servizi in corso alla data del decreto di successione.

Che il sottoscritto è stato nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 15/2013 a norma dell'art.75bis della legge 68/2011 per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti dal medesimo articolo, relativi alla gestione dei rapporti cui sono succeduti i comuni a seguito dell'estinzione dell'unione dei comuni dell'Arcipelago Toscano;

Valutato che:

- o I comuni, pur non risultando espressamente indicato nel piano di successione, si ritiene di individuare nei Comuni elbani i soggetti che in pro – quota in proporzione alla popolazione residente al 31.12.2011 subentrino nelle partecipazioni azionarie nelle seguenti società:

Partecipazioni azionarie	Azioni	Valore iniziale	Valore attuale	Note
Gal LEADER II – Scarl		9.959,43	0	Il processo di liquidazione si è concluso per cui non sussistono crediti per le azioni sottoscritte
BANCA dell'ELBA CREDITO COOPERATIVO	1100	5.164,57	5.793,00	Le azioni saranno restituite per cui con il presente si definisce l'ammontare in capo a ciascun Comune
AERELBA s.p.a, ora fusa in Ala Toscana s.p.a	2256	13.222,40	13.222,40	Proposta di diritto d'opzione non esercitata. Gli enti avranno cura di valutare l'eventuale voltura in capo ai medesimi o la cessione della quota posseduta.
FIDI TOSCANA s.p.a		8.944,00	8.944,00	Gli enti avranno cura di valutare l'eventuale voltura in capo ai medesimi o la cessione della quota posseduta.
ELBAFLY soc.coop	28	14.000,00	14.000,00	
TOTALE		51.290,40	41.959,40	

- la nota dell'Amministrazione Provinciale di Livorno 2/10/2012 con la quale si chiarisce, tra l'altro, che dall'analisi delle risultanze patrimoniali figurano le sopraddette partecipazioni e che pur subentrando l'ente nelle principali funzioni svolte in passato dalla estinta unione, tali partite non possano essere poste in capo alla medesima e quindi debbano essere di competenza dei comuni elbani;

- Che tali valori azionari devono essere ripartiti, in proporzione alla popolazione residente al 31.12.2011 dei comuni elbani in misura risultante dall'allegato prospetto parte integrante e sostanziale che lo scrivente, acquisite eventuali osservazioni dei comuni, provvederà a trasmettere alle società interessate per la restituzione delle somme o per la loro volturazione in capo ai singoli enti.
- Si richiama al riguardo la precedente corrispondenza con la quale a ciascuna società partecipata, si faceva presente l'avvenuta scioglimento da parte della Regione Toscana dell'Unione e si chiedeva nel contempo di voler fornire adeguati chiarimenti procedurali al fine della successione nei rapporti attivi in essere;
- Vista la nota in data 12.04.2013 con la quale si invia il presente schema ai comuni elbani per eventuali osservazioni e constatato che entro i termini stabiliti non sono pervenuti suggerimenti in merito;

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DECRETA

- Prende atto, anche se non comprese nel piano di successione, della sussistenza nel conto del patrimonio della disciolta Unione dei Comuni Elbani, di partecipazioni azionarie per un valore nominale alla data odierna di € 41.959,40;
- La ripartizione di tali partite attive tra tutti i comuni dell'Elba in proporzione alla popolazione residente al 31.12.2011 come risulta dall'allegato prospetto riepilogativo da iscrivere nell'ambito del conto del patrimonio facendo rinvio al successivo atto dello scrivente nel caso in cui le medesime si traducano in effettive risorse finanziarie;
- La messa a disposizione da parte degli Uffici dell'ex disciolta Unione di comuni dell'Arcipelago Toscano di copia dei certificati azionari per provvedere ciascuno per la propria competenza alla dismissione delle suddette partecipazioni azionarie o alla richiesta di voltura delle medesime.
- Il presente decreto verrà pubblicato all'Albo Pretorio dei Comuni elbani ai sensi delle vigenti norme di legge.

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
Dott.ssa Graziella De Castelli

comune	% di partecipazione	Banca dell'Elba	Aerelba	Fidi Toscana	ElbaFly			
CAMPO NELL'ELBA	14,54	842,30	1922,48	1300,46	2035,60			
CAPOLIVERI	12,33	714,28	1630,27	1102,80	1726,20			
MARCIANA	6,81	394,50	900,42	609,09	953,40			
MARCIANA MARINA	6,19	358,59	818,44	553,63	866,60			
PORTO AZZURRO	11,19	648,24	1479,54	1000,83	1566,60			
PORTOFERRAIO	38,06	2204,82	5032,29	3404,09	5328,40			
RIO MARINA	7,05	408,41	932,15	630,55	987,00			
RIO NELL'ELBA	3,83	221,87	506,40	342,56	536,20			
totale	100	5793,00	13222,40	8944,00	14000,00			41959,40